



## I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Conferimento di azienda e anzianità di possesso della  
partecipazione ricevuta

# Conferimento di azienda e anzianità di possesso della partecipazione ricevuta

## Il caso

Il comma 4 dell'articolo 176 del TUIR consente di trasferire l'anzianità del possesso dell'azienda dal soggetto conferente al soggetto conferitario e la partecipazione ricevuta in cambio ottiene la stessa anzianità che aveva l'azienda conferita.

Si chiede se tale previsione subisce qualche limitazione in caso di conferimento di azienda in cui i beni che la compongono non necessariamente soddisfano il cd. holding period.

## La soluzione

In caso di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del TUIR la partecipazione ricevuta dal conferente acquisisce la stessa anzianità di possesso che aveva l'azienda conferita, a prescindere dall'anzianità dei singoli beni che la compongono.

## Motivazioni

L'art. 176, comma 4, del TUIR stabilisce che le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di neutralità fiscale si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

In merito alla anzianità delle partecipazioni ricevute dal conferente per effetto del conferimento, la prassi amministrativa ha, sin dalle pronunce più risalenti, ritenuto che la stessa debba essere collegata all'anzianità dell'azienda intesa nel suo insieme a prescindere dall'anzianità delle singole attività e passività che la compongono.

Tale interpretazione risulta, ad esempio, dalla circolare n. 36/E del 2004 laddove si legge che *“qualora il conferimento neutrale abbia ad oggetto un'azienda o un ramo aziendale, la partecipazione ricevuta viene assunta con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita”*.

In senso conforme, la risoluzione del 25 settembre 2008, n.57 ha chiarito che: *“La norma, quindi, prevede il principio di continuità del periodo di possesso dei beni ricevuti fra i soggetti partecipanti al conferimento. [...] D'altra parte, il conferente avrà la possibilità di alienare le partecipazioni ricevute tenendo conto, ai fini del calcolo del requisito temporale richiesto per la rateizzazione della plusvalenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 del Tuir ovvero per l'applicabilità del regime della 'participation exemption' ai sensi dell'art. 87 del Tuir, anche del periodo di possesso dell'azienda conferita”*.

E, ancora, la risoluzione del 18 agosto 2009, n. 227/E afferma che *“i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita”*.

Tale interpretazione, più volte confermata, ha, più recentemente, subito un arresto per effetto della (non condivisibile) ordinanza del 22 marzo 2023, n. 8235 della Suprema Corte laddove è contestata alla società cedente la partecipazione la fruizione del regime di *participation exemption*, poiché prima della cessione della partecipazione erano stati riscattati alcuni beni in leasing, poi conferiti nell'ambito di un compendio aziendale ad una società di nuova costituzione. La Corte afferma un principio di diritto secondo il quale: *“Il combinato disposto dell'art. 87, comma 1, e art. 176, comma 4, T.U.I.R., [...] fa riferimento ai beni aziendali e dunque alla relativa proprietà e non alla mera titolarità dell'azienda in sé, dovendosi così escludere che si possa a tal fine considerare presenti i requisiti temporali suddetti ove l'azienda sia nella titolarità della conferitaria da almeno diciotto mesi (in base alla disciplina applicabile ratione temporis), ma i relativi beni siano invece entrati in sua proprietà, e quindi iscritti a bilancio, da un periodo inferiore. Ai fini suddetti, il presupposto della iscrizione a bilancio dei beni facenti parte dell'azienda, non può dirsi soddisfatto dalla loro mera annotazione sui conti d'ordine ovvero dalla loro indicazione nell'ambito della nota integrativa, i quali svolgono una funzione informativa”*.

In questa prospettiva l'ordinanza recita che: *“Proprio per questo la norma ha essenziale riferimento ai 'beni aziendali' più che al concetto d'azienda in sé. In altre parole, in base al dato normativo emergente dalla disposizione di cui all'art. 176, comma 4, T.U.I.R., appare chiaro come la rilevanza del periodo di possesso dell'azienda da parte del conferente è strettamente legato all'iscrizione a bilancio dei beni aziendali (più che all'azienda nel senso di cui all'art.*

*2555, Codice civile), a sua volta legata alla loro proprietà in capo all'azienda, prevedendosi infatti che le partecipazioni ricevute (ai fini quindi della participation exemption si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni relativi a quell'azienda conferita, e nella specie quei beni, li si voglia qualificare in sé azienda o beni destinati all'azienda (o al ramo d'azienda)..., non erano iscritti nel suddetto bilancio”.*

Si tratta di una pronuncia giurisprudenziale contrastante con il principio oramai consolidato secondo cui l'azienda è un complesso di beni il quale, considerato nella sua “unitarietà”, è idoneo a generare, al momento del relativo trasferimento, componenti reddituali fiscalmente rilevanti<sup>1</sup>. Infatti, la cessione di azienda è soggetta ad un regime impositivo proprio per effetto del quale viene determinata una plusvalenza (o minusvalenza) “unitaria” e ciò indipendentemente dal regime impositivo applicabile alla cessione dei singoli beni che la compongono (si pensi al caso dei “beni merce” la cui cessione singola darebbe luogo al conseguimento di ricavi, oppure a quello delle partecipazioni qualificantesi per la Pex). Pertanto, se si è in presenza di un'azienda, dimostrata sia dalla sussistenza di un'organizzazione di beni oggettivamente idonea allo svolgimento di un'attività produttiva, sia dalla volontà delle parti di trasferire un complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa, la circostanza che vi siano acquisti in prossimità del conferimento dell'azienda non ha alcun effetto sul calcolo del periodo di possesso<sup>2</sup>.

Medesime conclusioni – si ritiene – valgono anche in relazione alla fattispecie della scissione mediante scorporo di azienda in quanto l'art. 173, comma 15-ter, del TUIR, introdotto dall'art. 16 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in analogia a quanto già previsto per i conferimenti di azienda, stabilisce che se lo scorporo ha ad oggetto un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda.

Peraltro, nella relazione illustrativa si legge quanto segue: “E', altresì, previsto che, come per i conferimenti di azienda (si veda l'articolo 176, comma 4, del TUIR), se lo scorporo ha ad oggetto un'azienda le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e le passività dell'azienda scorporata ed ereditano l'anzianità di possesso della medesima azienda”. La relazione, quindi, è “diretta” nel riferirsi all'anzianità di possesso dell'azienda e non ai beni che la compongono.

---

<sup>1</sup> In tema di cessione di azienda e sua nozione, da distinguere rispetto alla mera cessione di beni, si rinvia ai riferimenti di prassi e giurisprudenziali contenuti, da ultimo, nella recente risposta n. 194/2024 dell'Agenzia delle entrate.

<sup>2</sup> Tralasciamo in questa sede ulteriori dubbi interpretativi che deriverebbero dall'accoglimento dell'ordinanza della Cassazione in merito alle regole che andrebbero adottate in caso di beni che compongono l'azienda che non possiedono l'holding period; si dovrebbe infatti stabilire, in assenza di norme espresse, se l'intera operazione “perde”, in quel caso, la neutralità o se tale neutralità vada calcolata pro-quota.

# Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressa-mente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

©2025 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit